SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

PROVINCIA DI NOVARA Area Amministrativa

SCRITTURA PRIVATA REGOLANTE I RAPPORTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI PERIODO: 01/10/2024 – 06/06/2025

TRA

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:
Comune di CAVAGLIO D'AGOGNA (NO)
Via ROMA N. 1 – 28010 CAVAGLIO D'AGOGNA (NO)
E-mail: cavaglio.dagogna@ruparpiemonte.it
PEC: cavaglio.dagogna@cert.ruparpiemonte.it
Cod. Fisc.: 00288380033
Codice univoco: UF0N97

Ε

OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE:

Ditta	
Via	
P.I	
C.F	
PEC	

tra le parti, come sopra costituite che per brevità si chiameranno, il primo "Comune" ed il secondo "Appaltatore", si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e durata del contratto

Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e il l'Appaltatore rispetto il servizio di assistenza educativa scolastica rivolta a **n. 1 minore** – con certificazione sanitaria rilasciata dall'A.S.L. NOVARA – S.C. di Neuropsichiatria Infantile di Borgomanero (NO) - con esigenze educative speciali, residente a Cavaglio d'Agogna ed inserito nella **Scuola Primaria di Cavaglio d'Agogna** per l'a.s. 2024/2025.

Il servizio ha come scopo principale la piena integrazione scolastica e l'attuazione dei programmi assistenziali ed educativi individuali, redatti dagli organi a ciò competenti ai sensi della legge "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociali e i diritti delle persone con handicap" n. 104/92.

Le prestazioni di assistenza del personale suddetto riguardano le seguenti aree di pertinenza:

- autonomia personale di base e conquista dello spazio circostante;
- ampliamento delle forme di comunicazione e relazione dell'allievo;
- inserimento sociale dell'allievo in situazioni ludiche, di routine e di attività curricolari.

Per gli interventi di ambito scolastico, il personale educativo assistenziale si inserisce pertanto nell'itinerario già avviato dai docenti curriculari e di sostegno, privilegiando gli aspetti più strettamente educativi ai fini di una più efficace integrazione scolastica e comunque nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti.

Sulla base di una conoscenza precisa e globale delle competenze della personalità del bambino portatore di handicap, tale servizio consiste in una serie di prestazioni di assistenza fisica al bambino portatore di handicap in tutti i suoi bisogni materiali, ma innestando sull'intervento meramente assistenziale, modalità di relazione che tendano alla conquista, da parte del bambino di maggiori autonomie, sia fisiche che relazionali.

La durata del presente contratto è per l'anno scolastico 2024/2025 con decorrenza dal **01/10/2024** fino al **06/06/2025**.

Articolo 2 – Luogo orario e programma delle attività svolte

Le attività si svolgeranno nei locali del plesso scolastico che ospita la **Scuola Primaria di Cavaglio d'Agogna**.

Il servizio si articolerà per **n. 6 ore settimanali** dal lunedì al venerdì a supporto ed integrazione del normale orario scolastico dell'alunno minore interessato, negli orari che verranno all'uopo concordati tra il Comune e l'Istituto Comprensivo di Momo (NO).

Articolo 3 - Personale addetto al servizio

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Comune e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Appaltatore e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa. Detto personale, durante il normale servizio, dovrà tenere apposito cartellino di riconoscimento e seguire un comportamento corretto ed irreprensibile.

Articolo 4 - Idoneità del personale utilizzato

L'Appaltatore si impegna a far pervenire al Comune, entro l'inizio del periodo contrattuale, l'elenco completo del personale adibito al servizio, provvedendo, altresì, a rendere lo stesso aggiornato qualora vi fossero modificazioni nel periodo di durata dell'appalto.

L'Appaltatore deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo l'attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni richiamate ai precedenti articoli.

Il Comune ha facoltà di chiedere la sostituzione di addetti che, per giustificate e contestate motivazioni, non osservino le condizioni che il servizio impone in relazione agli obiettivi prefissati. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone in esame non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 5 - Norme a tutela del personale utilizzato

L'Appaltatore mette a disposizione, per il servizio oggetto del presente contratto, personale in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) maggiore di età;
- 2) titolo di studio richiesto: Scuola Secondaria di Secondo Grado preferibilmente ad indirizzo sociale,

pedagogico e educativo;

3) ritenuto autorevole e competente allo scopo sulla base di apposito curriculum vitae.

Il personale impiegato dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, con particolare riguardo alle norme in materia di segreto professionale e di tutela e protezione dei dati personali. Tutto il personale dovrà, inoltre, tenere un comportamento irreprensibile nei confronti degli utenti e delle loro famiglie.

L'Appaltatore si impegna all'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro e relative revisioni che, nel contempo, dovessero intervenire nei confronti dei propri addetti (dipendenti).

L'Appaltatore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni normative riguardanti l'assicurazione antinfortunistica, assistenziale e previdenziale dei propri dipendenti o soci lavoratori e della normativa, D.lgs. 758 del 19.12.1994, in tema di lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di sinistri. A tal fine si rimanda anche al Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che viene sottoscritto e allegato al presente contratto. Tali adempimenti dovranno essere assicurati anche al personale utilizzato per le sostituzioni.

Il Comune provvederà alla liquidazione delle fatture mensili, previa acquisizione dell'apposita certificazione (DURC) in corso di validità, a mezzo della quale si evinca l'avvenuto versamento dei contributi sopra menzionati al personale per il quale i pagamenti vengono effettuati. Nel caso di mancato rispetto della clausola sopra riportata, il pagamento delle fatture verrà sospeso sino a regolarizzazione della posizione.

Inoltre, trattandosi di attività che comporta contatti diretti e regolari con i minori, il personale impiegato nel servizio, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 che modifica il DPR 313/2002 introducendo l'art. 25-bis, dovrà essere sempre in condizione di assenza di condanne di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 600-undicies del Codice Penale ovvero di irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. L'Appaltatore avrà l'obbligo di verifica in merito.

Articolo 6 - Vigilanza e controllo

L'Appaltatore, nel rispetto dell'autonomia professionale propria della qualifica, è tenuto a coordinare l'attività dei propri operatori con l'Ufficio Segreteria Comunale e l'Istituto Comprensivo di Momo (NO) all'uopo preposti.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, con il proprio personale autorizzato, verifiche ed ispezioni per accertare il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti nel presente contratto, contestando per iscritto alla stessa i risultati degli accertamenti effettuati e attivando in caso di violazioni l'istituto della penale e della risoluzione del contratto di cui ai successivi articoli.

L'Appaltatore terrà completamente sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza o carenza o cattivo espletamento del servizio, sia in genere per qualunque causa civile o penale dipendente dal servizio assunto e dovrà produrre idonea copia della polizza RC Professionale verso terzi per danni a persone e/o cose.

Articolo 7 – Obblighi assicurativi e diversi

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e/o di ogni indennizzo nei confronti del Comune medesimo.

L'Appaltatore si impegna a presentare, con dell'avvio del servizio, una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO) a copertura di tutti i rischi di danni a terzi ed a cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, nonché infortuni od altro che possa accadere al personale impiegato (compresi

eventuali volontari).

Ai fini della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore dovrà provvedere a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di polizza fideiussoria con le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 8 - Corrispettivo

L'importo complessivo presunto dell'appalto per l'anno scolastico 2024/2025 è stabilito in € 3.465,00 lva esclusa (€ 3.638,25 lva 5% inclusa), derivante dall'importo orario di € 17,50 oltre lva 5% di legge, rapportato alle **ore annuali** complessivamente necessarie pari a 198 (33 settimane x 6 ore settimanali).

Per le prestazioni eseguite dalla ditta aggiudicataria dovranno essere emesse specifiche fatture elettroniche mensili, riportanti la descrizione degli interventi eseguiti, il riferimento alla determina di aggiudicazione, il CIG, il termine di pagamento, la Dicitura "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972. Il pagamento di quanto dovuto avverrà con cadenza mensile posticipata entro il mese successivo alla presentazione delle fatture.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 deve essere prevista la tracciabilità di tutti i pagamenti che saranno effettuati in relazione all'oggetto del presente contratto.

Articolo 9 – Revisione prezzi

I corrispettivi che saranno offerti dalla ditta che risulterà aggiudicataria dovranno essere considerati dalla Ditta stessa, in base a calcoli di sua convenienza, come remunerativi di ogni onere e spesa generale e particolare, compreso l'utile d'impresa. I prezzi si intendono immodificabili per l'intero a.s. 2024/2025.

Articolo 10 - Divieto di cessione

È vietata la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Articolo 11 – Penalità

Le inadempienze ritenute lievi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l'applicazione della penalità di € 100,00 per ogni giorno di mancato o contestato servizio, con la sola formalità della contestazione degli addebiti espressi dall'Amministrazione Comunale, comunicati con PEC, fatta salva l'accettazione delle controdeduzioni al provvedimento sostenute dalla Ditta appaltatrice.

La penale sarà applicata con atto formale dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia oppure l'adozione di più severe misure.

Si conviene che unica formalità preliminare, è la contestazione degli addebiti.

Il Comune si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese dell'appaltatore.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del canone d'appalto.

Articolo 12 - Risoluzione

Per la Stazione Appaltante:

In caso di gravi e reiterate inadempienze rilevate per scritto e notificate con PEC, si farà luogo alla risoluzione del contratto di appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni, da comunicarsi mediante lettera raccomandata.

Per l'Appaltatore:

L'Appaltatore che fornisce il servizio potrà risolvere il contratto prima della scadenza inviando una comunicazione tramite PEC con il termine di preavviso di mesi 3 (tre) e garantendo:

- prosecuzione del servizio secondo il presente contratto fino all'affidamento del servizio ad altro operatore;
- pagamento dell'eventuale maggiorazione che potrebbe generarsi tra il contratto sottoscritto dalla stessa e quello affidato ad altro operatore economico, salvo che restino invariate le modalità di esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C., il contraente Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la stipula deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di esecuzione della stessa, nel caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, ovvero, se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, risultassero negative anche in una sola delle verifiche stesse. La presente clausola viene espressamente accettata.

Per entrambe le parti:

Qualora si verifichi che entrambe le parti di comune accordo non ritengano di dover proseguire l'esecuzione del contratto, la risoluzione consensuale avverrà con scambio di comunicazioni e comunque nel rispetto della continuità del servizio fino al nuovo affidamento.

Articolo 13 - Controversie legali

Per ogni controversia di qualsiasi genere che dovesse insorgere tra le parti che non si sia potuta definire in via amichevole, è competente il Tribunale di Novara.

Articolo 14 - Trattamento dei dati – Titolarità dei servizi e privacy

Il servizio previsto dal presente contratto, appaltato alla ditta affidataria, è servizio pubblico comunale.

La stessa ditta, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD-UE- 2016/679), viene nominata "Responsabile del trattamento" dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'Amministrazione Comunale (nello specifico: dati personali degli utenti, dati riguardanti le loro condizioni sociali, familiari, sanitarie, ecc.). Parimenti, i singoli operatori impiegati nelle attività di cui agli artt. 3-4, assumono il ruolo di "incaricati del trattamento" dei dati ed assumono, altresì, le connesse responsabilità stabilite dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679). E' onere della ditta appaltatrice la designazione dei singoli "incaricati del trattamento".

La ditta affidataria, nell'esecuzione delle prestazioni e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche, il Comune raccomanda in particolare al fornitore l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n. 2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere

ragione di risoluzione del presente appalto.

Il Comune rimane "proprietario" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in vigenza del presente appalto, modificati o integrati, alla scadenza del contratto, gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dalla ditta appaltatrice.

In ogni caso è vietata, da parte della ditta affidataria e dei suoi operatori, ogni comunicazione e/o diffusione di dati personali e /o di dati sensibili riguardanti gli utenti del servizio elencato all'art. 1 del presente contratto.

Articolo 15 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione le norme previste in materia di contratti di appalti ed in particolare il D.Lgs. 36/2023.

Articolo 16 - Spese contrattuali

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, nessuna eccettuata o esclusa fatta eccezione dell'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

Articolo 17 - Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto si fa rinvio alle leggi ed ai regolamer che disciplinano la materia.	nti
Cavaglio d'Agogna, lì	

Per l'Appaltatore _	 	
Per il Comune		